

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di consolidare a livello normativo gli indirizzi ed i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza nonché di introdurre norme esplicative o di proroga, anche in risposta alle istanze provenienti dal "sistema";

CONSIDERATA la necessità di armonizzare le omologhe discipline contenute nelle varie regolamentazioni di settore, conformandone anche procedure e modulistiche;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare taluni disposizioni di vigilanza per effetto di modifiche sopravvenute al quadro normativo di riferimento;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2015-03 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2015-03 che entra in vigore il 1° gennaio 2016.

San Marino, 22 dicembre 2015

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE
Daniele Bernardi

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2015 / numero 03

Articolo 1 - Modifiche ai Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03

1. All'articolo III.VI.6, il comma 2 è così sostituito:

“2. L'apertura di ulteriori SUCCURSALI dopo la prima è soggetta alla medesima disciplina prevista alla Parte VII, Titolo X del presente Regolamento con riferimento all'apertura di nuove filiali in territorio da parte di [banche/ SOCIETÀ FINANZIARIE] sammarinesi.”

2. All'allegato A “Autocertificazione requisiti di onorabilità” dopo il punto 3 è aggiunto il seguente quarto punto:

“4. non ricado in alcune delle situazioni impeditive previste dall'articolo IV.II.1, comma 1, lettera d)”.

3. La nota a piè di pagina di cui all'allegato B “Autocertificazione requisiti di professionalità”, è così sostituita:

“Indicare uno o più dei seguenti:

- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a [tre/cinque] anni in attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese, non rientranti nella definizione di società in default;*
- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a [tre/cinque] anni in attività professionali o d'insegnamento universitario in materie attinenti al settore o comunque funzionali all'attività della citata impresa finanziaria;*
- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a [tre/cinque] anni in funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;*
- ho maturato una specifica competenza ed esperienza con almeno cinque anni di attività professionale nel personale titolare di unità organizzative di imprese finanziarie, non rientranti nella definizione di società in default.”*

4. All'articolo X.I.3 il comma 4 è così sostituito:

“4. Esse devono altresì informare la clientela sui diritti della stessa, sulle procedure di reclamo, sulle altre forme di composizione stragiudiziale delle controversie se a disposizione del CLIENTE, e sulle modalità per accedervi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della LISF circa la possibilità per il cliente di inviare alla BANCA CENTRALE segnalazioni di presunte inadempienze alle disposizioni di cui alla presente Parte.”

5. L'articolo X.IV.8 è così sostituito:

“Articolo X.IV.8 – Procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale

1. I contratti con la clientela devono prevedere e regolare la possibilità del CLIENTE di presentare reclamo all'ufficio a ciò preposto nonché l'esistenza o meno di accordi tra le parti per dirimere eventuali controversie anche in altre forme stragiudiziali, diverse dal reclamo. I contratti devono altresì richiamare la possibilità del CLIENTE di presentare segnalazioni alla BANCA CENTRALE ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 68 della LISF, così come definiti dall'art.7 del Reg.2007-01."

Per effetto di quanto sopra l'articolo X.IV.7 del Reg.2011-03 è così sostituito:

"Articolo X.IV.7 - Tasso effettivo

1. Nel caso di operazioni di finanziamento, deve essere indicato il TEG (Tasso Effettivo Globale) o il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) a seconda della diversa categoria di operazione, calcolato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento avente ad oggetto la rilevazione dei tassi soglia ai fini anti-usura."

6. All'articolo IV.II.6 comma 1, la lettera a) è sostituita come segue:

"a) curriculum vitae, datato, sottoscritto e completo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti alla data di compilazione ed almeno nei cinque anni anteriori, anche se trattasi di incarichi non vevoli ai fini di cui all'articolo IV.II.3, comma 1, lettera a), in quanto in SOCIETÀ IN DEFAULT;"

7. All'articolo III.II.3, comma 1) la lettera b) è sostituita come segue:

"b) ricevuta contabile emessa all'atto della costituzione del deposito vincolato da banca sammarinese a firma del proprio CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA;"

8. I commi 1 e 4 dell'articolo III.III.5, sono sostituiti come segue:

"1. I SOGGETTI PROMOTORI devono costituire il deposito vincolato, ai sensi dell'articolo 13, lettera e) della LISF, su apposito conto acceso presso banca sammarinese, purché non rientrante tra i SOGGETTI PROMOTORI."

"4. La BANCA CENTRALE, nei termini sopra indicati, provvederà a dare idonea comunicazione scritta dello svincolo e del trasferimento alla banca depositaria."

9. I commi 1 e 2 dell'art.VII.II.4 sono così sostituiti:

"1. Dalla somma del "patrimonio di base" e del "patrimonio supplementare" si deducono:

a) le partecipazioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate emessi da tali IMPRESE FINANZIARIE, qualunque sia il portafoglio di allocazione;

b) le azioni in IMPRESE FINANZIARIE detenute direttamente o indirettamente in misura non superiore al 10% del capitale della società partecipata nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate diversi da

quelli di cui alla precedente lettera a) emessi da IMPRESE FINANZIARIE anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione.

2. La deduzione di cui alla lettera a) del precedente comma è pari all'intero ammontare complessivo, mentre quella di cui alla lettera b), salvo il caso di "investimenti incrociati" in cui la deduzione è egualmente integrale fino ad importo corrispondente, è pari alla parte dell'ammontare complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della [banca/ SOCIETÀ FINANZIARIA] investitrice al lordo delle deduzioni di cui al presente articolo; gli investimenti di cui alla lettera b) del precedente comma, non dedotti in quanto non eccedenti la soglia patrimoniale, ricadono nell'ambito di applicazione di cui al seguente articolo VII.III.4, comma 1, lettera f)."

Per effetto di quanto sopra è eliminato il primo alinea, del comma 2, dell'articolo VII.XIII.2 del Reg.2011-03.

Articolo 2 - Modifiche al Regolamento n. 2014-04

1. All'articolo VII.IV.6, comma 2, la lettera b), è così sostituita:

"b) informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA dell'attività svolta e dei risultati di questa, inviando per conoscenza copia delle proprie relazioni periodiche alla BANCA CENTRALE fatto salvo quanto previsto dall'articolo VII.IV.2, comma 2, lettera d);"

2. All'articolo X.II.3, comma 1, la lettera b) è così sostituita:

"b) gli articoli X.II.9, X.II.10 e X.II.11, commi 1 e 2, non si applichino se lo STRUMENTO DI PAGAMENTO è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello stesso, il PSP non sia in grado di dimostrare che l'OPERAZIONE DI PAGAMENTO è stata autorizzata;"

3. All'articolo X.II.11, comma 3, la lettera b), è così sostituita:

"b) il PSP non abbia fornito, in violazione dell'articolo X.II.7 comma 1 lettera c), strumenti adeguati per la comunicazione di cui all'articolo X.II.6, comma 1, lettera b)."

4. All'articolo X.I.3 il comma 4 è così sostituito:

"4. Essi devono altresì informare la CLIENTELA sui diritti della stessa, sulle procedure di reclamo, sulle altre forme di composizione stragiudiziale delle controversie se a disposizione del CLIENTE, e sulle modalità per accedervi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della LISF circa la possibilità per il CLIENTE di inviare alla BANCA CENTRALE segnalazioni di presunte inadempienze da parte dei PSP alle disposizioni di cui alla presente Parte."

5. All'articolo X.III.12, comma 1, punto 7, la lettera b) è così sostituita:

“b) le procedure di reclamo, l'esistenza o meno di accordo tra le parti per il ricorso ad altre forme extragiudiziali di componimento di eventuali controversie, nonché la possibilità del CLIENTE di presentare segnalazioni alla BANCA CENTRALE ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 68 della LISF, così come definiti dall'art.7 del Reg.2007-01.”

6. All'allegato A “Autocertificazione requisiti di onorabilità” dopo il punto 3 è aggiunto il seguente quarto punto:

“4. non ricado in alcune delle situazioni impeditive previste dall'articolo IV.II.1, comma 1, lettera d)”

7. All'allegato B “Autocertificazione requisiti di professionalità” la nota a piè di pagina è così sostituita:

“Indicare uno o più dei seguenti:

- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a tre anni in attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese, non rientranti nella definizione di società in default;*
- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a tre anni in attività professionali o d'insegnamento universitario in materie attinenti al settore o comunque funzionali all'attività della citata impresa finanziaria;*
- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a tre anni in funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;*
- ho maturato una specifica competenza ed esperienza con almeno cinque anni di attività professionale nel personale titolare di unità organizzative di imprese finanziarie, non rientranti nella definizione di società in default.”*

8. All'articolo III.II.3, comma 1, la lettera b) è sostituita come segue:

“b) ricevuta contabile emessa all'atto della costituzione del deposito vincolato da banca sammarinese a firma del proprio CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA”.

9. I commi 1 e 4 dell'articolo III.III.5, sono sostituiti come segue:

“1. I SOGGETTI PROMOTORI devono costituire il deposito vincolato, ai sensi dell'articolo 13, lettera e) della LISF, su apposito conto acceso presso banca sammarinese, purché non rientrante tra i SOGGETTI PROMOTORI.”

“4. La BANCA CENTRALE, nei termini sopra indicati, provvederà a dare idonea comunicazione scritta dello svincolo e del trasferimento alla banca depositaria.”

10. Le parole “*schemi segnaletici*” sono sostituite da “*modelli segnaletici*”.

11. All'articolo I.I.2, comma 1, il punto 61 è sostituito dal seguente:

“61. “segnalazioni di vigilanza”: rilevazioni, periodiche e non, di informazioni redatte conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o supporti informativi gestionali che, nell'ambito dei poteri di vigilanza informativa di cui all'articolo 41, comma 1, della LISF, sono trasmesse al Dipartimento Vigilanza;”

conseguentemente nel testo del Regolamento in ogni riferimento alle “segnalazioni periodiche di vigilanza” viene eliminata la parole “periodiche”.

12. All'articolo III.III.8 è aggiunto il seguente comma secondo:

“2. Qualora la compilazione dell'allegato 2 di cui alla precedente lettera f) presupponga il previo ottenimento da parte del costituendo ISTITUTO dell'abilitazione all'inizio dell'operatività di cui al seguente articolo III.V.7, la BANCA CENTRALE, su istanza motivata dei SOGGETTI PROMOTORI, potrà concedere una proroga sulla presentazione del predetto allegato, anche nell'ambito della procedura di cui al seguente articolo III.V.5 su istanza dell'ISTITUTO medesimo, fermo restando che la sua presentazione ed approvazione da parte di BANCA CENTRALE dovrà comunque avvenire prima della comunicazione di cui al seguente articolo III.V.11.”

Articolo 3 - Modifiche al Regolamento 2006-03

1. Il comma 4, dell'articolo 21, è così sostituito:

“4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 viene comprovato attraverso:

a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;

b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera B.”

2. Il comma 7, dell'articolo 21, è così sostituito:

“7. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni “sostanzialmente equivalenti” nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una “legal opinion”, conforme ai requisiti di cui al precedente articolo 2, comma 2;

- sopperita mediante apposita autocertificazione autenticata, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE.”

3. Il comma 2, dell'articolo 8, è sostituito come segue:

“2. I promotori della SG devono costituire, ai sensi dell’articolo 13, lettera e), della LISF, su apposito conto acceso presso una banca sammarinese, purché non rientrante tra i promotori, un deposito vincolato di ammontare non inferiore a quello di cui al comma 1. La BANCA CENTRALE autorizzerà lo svincolo dopo avere verificato la conformità dell’atto costitutivo alla bozza autorizzata e ricevuto da parte della SG l’indicazione del conto corrente acceso a proprio nome presso una banca sammarinese sul quale sarà trasferita l’intera somma depositata a titolo di versamento capitale sociale.”

4. Il comma 1, dell’articolo 18, è così sostituito:

“1. Alla domanda di autorizzazione all’acquisizione di una PARTECIPAZIONE RILEVANTE ovvero del CONTROLLO di una SG, devono essere allegati i documenti idonei – specificati nei successivi articoli – a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità e la sussistenza delle condizioni volte ad assicurare la sana e prudente gestione della SG e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza. Sono esentati dall’obbligo di comprovare tali requisiti gli iscritti nel registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE.”

5. All’allegato B “Autocertificazione requisiti di onorabilità” dopo il punto 3 è aggiunto il seguente quarto punto:

“4. non ricado in alcune delle situazioni impeditive previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d)”

6. All’articolo 119 bis sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Qualora l’apporto di beni al FONDO sia effettuato da un unico sottoscrittore, la condizione della pluralità dei partecipanti al FONDO deve essere realizzata non oltre 18 mesi dalla data del primo apporto, tramite:

a) trasferimento da parte dell’unico partecipante iniziale a soggetti terzi delle quote già emesse;

b) sottoscrizione di quote di nuova emissione tramite nuovi apporti di beni da parte di soggetti terzi rispetto all’unico partecipante iniziale;

intendendosi realizzata la condizione di terzietà in tutti i casi in cui il nuovo partecipante al FONDO non sia parte del medesimo gruppo secondo le risultanze del Registro di cui all’articolo 56 della LISF.

3. La BANCA CENTRALE, su domanda motivata della SG, può prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di 12 mesi, salvo rinnovo, al concorrere delle condizioni di seguito elencate:

a) l’unico partecipante al FONDO è un soggetto autorizzato allo svolgimento dell’attività bancaria o di concessione di finanziamenti di cui rispettivamente alle lettere A e B dell’Allegato 1 alla LISF;

b) i beni apportati al FONDO ai sensi dell’articolo 103 comma 1 sono crediti in sofferenza e beni acquisiti per recupero crediti;

c) per le tipologie di beni detenuti dal FONDO sussistono comprovate condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli.

4. *Qualora la condizione di pluralità non si realizzi nei termini indicati nei due commi precedenti, la SG entro 3 mesi dalla scadenza dei predetti termini liquida il FONDO, anche tramite restituzione all'unico partecipante dei beni dallo stesso apportati."*

7. La lettera g), al primo comma dell'articolo 6, è così sostituita:

"g) documenti e certificati, indicati nel successivo Titolo IV, per la verifica dei requisiti degli ESPONENTI AZIENDALI, aventi data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione."

8. Il primo comma dell'articolo 119 quater è così sostituito:

"1. La domanda di approvazione del regolamento del FONDO deve risultare corredata – oltre che da quanto previsto dall'articolo 125 – da una nota informativa contenente la descrizione, per tipologia, numero e valore indicativo, dei beni da conferire e degli interventi organizzativi adottati dalla SG per la gestione del FONDO, qualora lo stesso comporti una estensione dell'operatività in nuovi comparti, incluse le eventuali esternalizzazioni alle quali la SG intende ricorrere per una efficiente valorizzazione delle attività."

9. La lettera a) del primo comma dell'articolo 103 è così sostituita:

"a) crediti e titoli rappresentativi di crediti con connesse garanzie;"

10. I commi 2 e 3 dell'articolo 41 sono così sostituiti:

"2. Dalla somma del "patrimonio di base" e del "patrimonio supplementare" si deducono:

a) le partecipazioni in altre SG, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e altre società che esercitano attività finanziaria, detenute direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% del capitale sociale della società partecipata nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate emessi da tali imprese finanziarie, qualunque sia il portafoglio di allocazione;

b) le azioni in altre SG, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e altre società che esercitano attività finanziaria, detenute direttamente o indirettamente in misura non superiore al 10% del capitale della società partecipata nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) emessi da tali imprese finanziarie anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione.

3. La deduzione di cui al precedente comma, lettera a), è pari all'intero ammontare complessivo, mentre quella di cui alla lettera b), salvo il caso di "investimenti incrociati" in cui la deduzione è egualmente integrale fino ad importo corrispondente, è pari alla parte dell'ammontare complessivo che eccede il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della SG investitrice."

Articolo 4 - Modifiche al Regolamento 2014-02

1. All'articolo 17, comma 2, la lettera d) è così sostituita:

“d) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Sono ricomprese, al verificarsi delle condizioni sopra specificate, anche le spese di assicurazione per morte, invalidità, disoccupazione del debitore, purché la polizza sia vincolata in favore del finanziatore, il quale, al verificarsi dell'evento, percepisca direttamente il capitale assicurato con obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza al debitore o suoi eredi;”

2. All'articolo 14, comma 1, la lettera c) è sostituita come segue:

“c) i punti di maggiorazione rispetto al tasso convenuto mediamente previsti nei contratti di finanziamento a titolo di mora dai SOGGETTI SEGNALANTI per i casi di ritardato pagamento”.

3. L'articolo 20 è così sostituito:

“Articolo 20 – Modalità di calcolo della soglia in caso di mora

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 comma 5), il quale prevede l'esclusione degli interessi di mora e oneri assimilabili dalle spese partecipanti alla determinazione del tasso effettivo globale e conseguentemente dai tassi soglia, nella Circolare di cui al precedente articolo 8 comma 2 sarà pubblicata anche la media di sistema dei punti di maggiorazione per mora, rilevata trimestralmente sulla base della rilevazione statistica di cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera c). Nei casi di mora, la media di cui sopra andrà pertanto sommata al tasso effettivo globale medio pubblicato per la categoria o sottocategoria di riferimento per poi determinare la soglia su tale sommatoria.”

4. All'articolo 19, comma 4, il secondo alinea è così sostituito:

“- introdurre ulteriori criteri suppletivi di correzione del tasso soglia nei casi di base dati non sufficientemente significativa sul piano statistico o di variazioni intervenute medio-tempore nei tassi di rifinanziamento principale dell'Eurosistema;”

5. Il comma 1 dell'articolo 8 è così sostituito:

“1. La BANCA CENTRALE provvederà a calcolare, per ciascuna categoria di finanziamenti di cui al seguente articolo, i tassi soglia e i tassi effettivi globali medi di sistema da cui, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19 comma 4, i medesimi tassi soglia sono stati ricavati, curandone poi la relativa pubblicazione sul proprio sito internet nell'apposita sezione.”

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01

1. All'articolo 3, comma 2, la lettera l) è così sostituita:

“l) gli azionisti iscritti a Libro Soci, titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura superiore al 2%,”

2. Il comma 2 dell'articolo 8 è così sostituito:

“Nei casi di cui al precedente comma, BANCA CENTRALE procede alla cancellazione contestualmente:

a) alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della LISF;

b) alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 89 della LISF;

c) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di certificazione attestante l'iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società ai sensi dell'articolo 99 comma 2 della LISF;

d) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di copia del verbale assembleare contenente la modifica statutaria di cui al precedente comma 1 lettera d), già autorizzata ai sensi dell'articolo 47 della LISF;

e) alla ricezione dall'impresa finanziaria sammarinese di certificazione attestante l'iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ dell'atto di fusione di cui all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47;

f) alla ricezione dall'impresa finanziaria estera della comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 5, fatto salvo quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo 7, ovvero nei casi di cui al precedente comma 1 lettera d);

dandone immediata comunicazione scritta all'impresa finanziaria cancellata.”

3. All'articolo 8 è aggiunto il seguente quarto comma:

“4. La cancellazione dal REGISTRO, anche nei casi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), deve intendersi definitiva e non potrà essere revocata a seguito di successive deliberazioni assembleari di segno contrario, salvo richiesta e ottenimento ex novo delle autorizzazioni e/o abilitazioni a ciò necessarie a seguito di revoca, decadenza o rinuncia di quelle precedentemente ottenute.”

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2007-02

1. All'articolo 5, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

“c) Sezione C – Banche e IMPRESE FINANZIARIE abilitate all'INTERMEDIAZIONE. L'abilitazione è concessa nell'ambito del procedimento con il quale la BANCA CENTRALE autorizza la modifica dell'oggetto sociale al fine di includervi l'attività di INTERMEDIAZIONE. Qualora la banca o l'IMPRESA FINANZIARIA intenda esercitare l'INTERMEDIAZIONE anche relativamente a contratti assicurativi del ramo danni, deve designare per tale attività un responsabile che deve documentare il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 7 e 8. La verifica dei predetti requisiti deve essere effettuata dalla banca o dall'IMPRESA FINANZIARIA stessa, la quale, entro 30 giorni dalla relativa nomina

del responsabile, dovrà trasmettere apposita comunicazione alla BANCA CENTRALE dando indicazione delle generalità del medesimo e dell'esito delle verifiche sui predetti requisiti.”

2. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma ottavo:

“8. Qualora l'iscrizione nel registro sia richiesta da una società, i requisiti stabiliti dal precedente comma 1 devono essere posseduti dalle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2 della LISF, dal legale rappresentante, da tutti gli amministratori e da chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società.”

3. L'articolo 8, comma 4, è così sostituito:

“4. Qualora l'iscrizione sia richiesta da una società, i requisiti stabiliti dal presente articolo devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante e, ove nominati, dall'amministratore delegato e dal direttore generale, da tutti coloro che siano comunque responsabili dell'attività di INTERMEDIAZIONE, intendendosi le persone fisiche che, nell'ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'attività di INTERMEDIAZIONE svolta dalla società.”

4. Il comma 6 dell'articolo 8 è eliminato.

5. All'articolo 10, il comma 6 è così sostituito:

“6. La BANCA CENTRALE, verificata la corrispondenza dei soggetti per i quali aveva accertato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive il soggetto richiedente nel registro pubblico a seguito della ricezione di copia della polizza della responsabilità civile prevista dal comma 3 del successivo articolo 17. Non osta all'iscrizione definitiva il cambiamento della sede indicata nella domanda di iscrizione”.

6. L'articolo 24 è così sostituito:

“1. Ai fini dell'aggiornamento del registro, gli INTERMEDIARI devono comunicare alla BANCA CENTRALE ogni variazione dei dati contenuti nel registro stesso, entro trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

2. Gli INTERMEDIARI iscritti nella Sezione B del registro che intendono cambiare il legale rappresentante o gli amministratori o chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società devono richiedere preventivamente alla BANCA CENTRALE l'autorizzazione, allegando i documenti previsti agli articoli 7 e 8. Tale previsione non si applica agli intermediari esteri iscritti in forza dell'articolo 27, comma 2 del presente Regolamento, per i quali vige comunque l'obbligo di comunicazione dell'avvenuta modifica entro 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

3. *Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla Parte II, Titolo II, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.*

4. *Successivamente al provvedimento di autorizzazione gli INTERMEDLARI devono perfezionare gli adempimenti previsti dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ.*

5. *Una volta acquisiti i documenti relativi ai cambiamenti di cui al comma 2, la BANCA CENTRALE, verificata la corrispondenza dei soggetti per i quali aveva verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, provvede alla modifica del registro pubblico.*

6. *Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'autorità di vigilanza dello Stato estero."*

7. All'articolo 27 è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'autorità di vigilanza dello Stato estero"

8. All'articolo 30 è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'autorità di vigilanza dello Stato estero."

9. All'allegato A "Autocertificazione requisiti di onorabilità" dopo il punto 3 è aggiunto il seguente quarto punto:

"4. non ricado in alcune delle situazioni impeditive previste dall'articolo 7, comma 1, lettera d)"

10. All'allegato B, denominato "Domanda di Iscrizione di una persona fisica nel registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi", il secondo capoverso è così sostituito:

"Alla presente domanda il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti:

1. copia di un documento di identità;

2. certificazione attestante il possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 7 del Regolamento n.2007-02;

3. curriculum vitae sottoscritto in originale;

4. documentazione idonea ad attestare il possesso del requisito di professionalità prevista dall'articolo 8 comma 5 del Regolamento n.2007-02;

5. programma di attività redatto ai sensi dell'articolo 8-bis del Regolamento n. 2007-02"

11. All'allegato B, denominato "Domanda di Iscrizione di una società nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi" il punto 1 riguardante i documenti da allegare è così sostituito:

" 1. programma di attività, con indicazione di eventuali sedi secondarie, del numero complessivo di addetti, delle modalità con le quali si prevede di operare (agenzia, subagenzia, mera consulenza, brokeraggio, ecc.) e delle eventuali compagnie di assicurazione per conto delle quali si opererà, del volume di premi, ripartiti per ramo vita e ramo danni, che si prevede di raccogliere nei primi tre anni di attività;

a) certificazione attestante il possesso del requisito di onorabilità prescritto dall'articolo 7 del Regolamento n. 2007-02;

b) documentazione attestante il possesso del requisito di professionalità prescritto dall'articolo 8 del Regolamento n. 2007-02."

12. All'allegato C, denominato "Relazione sull'attività svolta nell'anno", per effetto delle modifiche introdotte dal precedente comma 3, le parole "Nominativo di riferimento" sono sostituite da "Altri responsabili dell'attività di intermediazione" e si aggiungono i campi "Amministratore Delegato" e "Direttore Generale" adottando la seguente struttura:

"Rappresentante legale _____

Amministratore Delegato _____

Direttore Generale _____

Altri responsabili dell'attività di intermediazione _____

Telefono _____ fax _____ e-mail _____

Orari di apertura al pubblico _____"

Articolo 7 – Modifiche al Regolamento n. 2008-01

1. Il comma 7, dell'articolo 24, è così sostituito:

"7. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni "sostanzialmente equivalenti" nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una "legal opinion", conforme ai requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 2;

- sopperita mediante apposita autocertificazione autenticata, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE."

2. All'allegato A "Autocertificazione requisiti di onorabilità" dopo il punto 3 è aggiunto il seguente quarto punto:

"4. non ricado in alcune delle situazioni impeditive previste dall'articolo 24, comma 1, lettera d)."

3. Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito come segue:

“2. I SOGGETTI PROMOTORI devono costituire, ai sensi dell'articolo 13, lettera e), della LISF, su apposito conto acceso presso una banca sammarinese, purché non rientrante tra i SOGGETTI PROMOTORI, un deposito vincolato di ammontare non inferiore a quello di cui al comma 1. Il deposito verrà svincolato dalla BANCA CENTRALE in favore dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE neo-costituita entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 14 della LISF, previa indicazione, da parte dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE neo-costituita, degli estremi identificativi del rapporto acceso a suo nome presso una banca sammarinese, sul quale verranno trasferite a mezzo bonifico bancario e a titolo di versamento del capitale sociale, le somme precedentemente depositate dai SOGGETTI PROMOTORI. La BANCA CENTRALE, nei termini sopra indicati, provvederà a dare idonea comunicazione scritta dello svincolo e del trasferimento alla banca depositaria.”

4. All'articolo 21 è inserito il seguente terzo comma:

“3. le compagnie di assicurazione, ai sensi dell'articolo 23 della LISF, devono comunicare, con cadenza annuale alla BANCA CENTRALE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, l'elenco degli azionisti con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro Soci alla data menzionata. La comunicazione sulla compagine sociale deve indicare, con riferimento a ciascun socio, il numero delle azioni possedute, il loro valore nominale complessivo e la percentuale di capitale sociale che rappresentano, utilizzando a tal fine l'apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE.”

5. All'articolo 24, il comma 4, è modificato come segue:

“4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 viene comprovato attraverso:

a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;

b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il primo dei due modelli di cui all'allegato A del presente Regolamento.”

Articolo 8 – Modifiche al Regolamento 2013-03

1. Le parole “raccolta diretta” sono sostituite da “raccolta del risparmio”.

Articolo 9 – Modifiche al Regolamento 2015-01

1. All'articolo II.III.3 il comma 2 è così sostituito:

“2. L’esenzione dalla compilazione delle SEGNALAZIONI, per le imprese cancellate dal REGISTRO ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento BCSM 2006-01, decorre dalla data di cancellazione e riguarda tutte le SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO successiva al provvedimento BCSM.”

2. All’articolo III.I.2, comma 4, il terzo alinea, è così sostituito:

- *“analisi mediante discussione e limitati controlli documentali della corretta classificazione dei crediti scaduti da oltre 180 giorni”*

3. All’articolo II.III.4, il comma 3 è così sostituito:

“3. Ai fini del corretto utilizzo delle categorie sopra riportate, si precisa che, indipendentemente dalla residenza e salvo diversa indicazione nelle specifiche NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- *nel Governo e settore pubblico sono ricompresi i governi centrali e locali, così come gli enti del settore pubblico;*
- *per imprese finanziarie non bancarie si intendono i soggetti che svolgono in forma imprenditoriale e verso il pubblico, attività incluse nell’elenco di cui all’allegato 1 (lettera B e successive) della LISF o attività ad esse equiparabili;*
- *le amministrazioni postali che erogano servizi finanziari sono da includere nella lettera b) di cui al comma 2;*
- *nelle famiglie sono ricomprese sia quelle consumatrici che quelle produttrici;*
- *la categoria residuale “Altri” è da utilizzare per i soggetti non rientranti nelle categorie precedenti (ad esempio, associazioni, enti senza scopo di lucro, ecc.)*

Ulteriori dettagli informativi possono essere richiesti nelle NORMATIVE DI RIFERIMENTO qualora ritenuto necessario a fini di vigilanza.”

Articolo 10 – Modifiche comuni ai regolamenti 2007-07, 2011-03, 2014-04

1. All’articolo III.VI.8, comma 1, la lettera b) è così sostituita:

“esistenza di apposite intese per lo scambio di informazioni con le competenti autorità del Paese d’origine;”

Articolo 11 – Modifiche comuni ai regolamenti 2007-07, 2011-03, 2014-04, 2006-03, 2008-01

1. I termini per l’abilitazione all’inizio dell’operatività di cui agli articoli:

- III.V.7, comma 1, dei Regolamenti nn.2007-07, 2011-03 e 2014-04;
- 13, comma 2, del Regolamento n.2006-03;
- 15, comma 4, del Regolamento n.2008-01;

vengono portati da 30 a 60 giorni.

Articolo 12 – Modifiche comuni ai regolamenti 2007-07, 2011-03, 2014-04, 2006-03, 2008-01, 2007-02

1. All'allegato denominato "Autocertificazione requisiti di onorabilità" il punto 3 è così sostituito:

"3) non sono attualmente a conoscenza di procedimenti/procedure/atti pregiudizievoli a mio carico, già conclusi o tuttora pendenti presso qualsivoglia altra giurisdizione, diversa da quella di cui al precedente punto 2, tali da compromettere il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza."

2. In sede di rinvio al punto 9 dell'articolo 1 comma 1 della Legge n.47/2006 ai fini della completa descrizione dei requisiti di onorabilità, vengono abrogati i riferimenti alle lettere a) e c).

Articolo 13 – Modifiche comuni alle circolari 2012-03 e 2013-01

1. Per effetto delle modifiche ai Regolamenti n.2007-07 e n.2011-03 disposte dal precedente articolo 1 comma 9, i paragrafi 8.6 della Circolare n.2012-03 e 8.4 della Circolare n.2013-01 sono così sostituiti:

"a. Con riferimento alle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA previste dall'art. VII.II.4 del REGOLAMENTO non rilevano le eventuali quote detenute nel capitale di BCSM, in quanto questa non rientra nella definizione di "Imprese finanziarie" prevista all'art. I.I.2. del REGOLAMENTO. Sono parimenti escluse dalle deduzioni le partecipazioni/azioni in imprese finanziarie poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa, così come i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione da queste emessi. A decorrere dalla SEGNALAZIONE riferita al mese in cui è intervenuta la cancellazione dai rispettivi albi o elenchi per effetto della liquidazione, [la banca segnalante/il SOGGETTO SEGNALANTE] tratterà, sotto il profilo prudenziale, l'impresa finanziaria in liquidazione al pari di qualsiasi altra impresa non finanziaria;

b. Le deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA per le partecipazioni/azioni, passività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti [dalla banca segnalante/dal SOGGETTO SEGNALANTE] previste dall'art. VII.II.4 del REGOLAMENTO, sono effettuate senza alcuna limitazione in relazione al paese di insediamento del soggetto partecipato/emittente.

c. Nei casi di partecipazioni/azioni indirettamente detenute, la soglia del 10% di cui all'art. VII.II.4 del REGOLAMENTO, viene determinata applicando la regola della equity ratio, coerentemente a quanto previsto al seguente paragrafo e a prescindere dalla riconducibilità della/e impresa/e interposta/e alla categoria delle "Imprese finanziarie"."

2. Il punto 1, della lettera g. dei paragrafi 9.6 della Circolare n.2012-03 e 9.5 della Circolare n.2013-01 è così sostituito:

“1. le partecipazioni/azioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione per gli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA;”

3. La lettera a. dei paragrafi 9.12 della Circolare n.2012-03 e 9.10 della Circolare n.2013-01 è così sostituita:

“a. Le partecipazioni/azioni, i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA sono riportati al valore di bilancio e sono ponderati al 100%.”

Articolo 14 – Norme finali e transitorie

1. In relazione alla riduzione dal 5% al 2% della soglia partecipativa di cui al Registro Soggetti Autorizzati, ciascun soggetto autorizzato deve far pervenire entro il 31 gennaio 2016 alla Banca Centrale le eventuali informazioni integrative ai fini di aggiornamento delle risultanze del citato Registro sulla base dei dati rilevati alla data del 31/12/2015.

2. In relazione all'istituzione di un Ufficio Reclami, i soggetti autorizzati devono far pervenire entro il 31 marzo 2016 alla Banca Centrale, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, del Reg. 2007-01, apposita comunicazione con l'individuazione e descrizione dell'unità organizzativa a ciò preposta, ancorché istituita anteriormente al presente regolamento. I contratti con la clientela sottoscritti in data successiva al 31 gennaio 2016 dovranno risultare conformi ai nuovi contenuti obbligatori in materia di procedure di reclamo, eventuali altre forme concordate di risoluzione stragiudiziale a disposizione della clientela e informativa sulle segnalazioni alla Banca Centrale ai fini di vigilanza.

3. I termini di cui agli articoli VII.VII.2, commi 1 e 2, e VII.VIII.4, comma 2, dei Regolamenti n.2007-07 e n.2011-03 che sono già scaduti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o comunque scadono anteriormente al 31 dicembre 2016, vengono prorogati al 31 dicembre 2016.

4. Le modifiche al Regolamento n.2014-02, di cui al precedente articolo 4, troveranno applicazione a decorrere dal periodo di rilevazione coincidente con il secondo trimestre solare 2016, oggetto di segnalazione entro il 31 agosto 2016, ai fini del calcolo dei tassi soglia vigenti durante il quarto trimestre solare del 2016.

5. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n.2009-03, e per effetto della delibera assunta dal Comitato per il Credito e il Risparmio in data 1° settembre 2015, il Regolamento medesimo ha cessato di

produrre effetti, fatti salvi gli obblighi di decennale conservazione dei dati identificativi presenti nell'archivio anagrafico.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2016.

Articolo 16 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).